

N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

L'anno 2009....., il giorno 27 del mese di Ottobre.....

DA UNA PARTE

L'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, di seguito indicato INAF, rappresentato dal Presidente, prof. Tommaso MACCACARO, nato a PAVIA..... (..PV..) in data 28/09/1951.... domiciliato per la carica presso l'Istituto

DALL' ALTRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Università (C.F. 80013890324), rappresentata dal Rettore *pro tempore* prof. Francesco PERONI, nato a Brescia (BS) il 7.4.1961, domiciliato per la sua carica in P.le Europa 1, Trieste, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 30.9.2009

PREMESSO

- che l'INAF e gli Osservatori astronomici ed astrofisici, ora sezioni dell'INAF, hanno il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, e considerano di preminente interesse per il perseguimento dei propri fini istituzionali favorire lo



svolgimento dell'attività didattica nel campo dell'astronomia, e in particolare quella diretta all'ottenimento dei vari diplomi universitari;

- che l'Università è centro primario della ricerca scientifica ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 69/2007 è stata approvata la stipula di una convenzione quadro di collaborazione fra l'INAF e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che verrà recepita da ciascuna sezione dell'INAF;

- che è riconosciuta, da parte dell'INAF e dell'Università di Trieste, l'opportunità che l'INAF e il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia struttura presso la quale di norma si svolgono le attività dell'Università di Trieste nel campo dell'astrofisica – operino in stretta collaborazione al fine di assicurare alle loro attività il contributo delle reciproche competenze;

- che tra l'Università di Trieste e l'INAF esiste una tradizione di collaborazione: in particolare, l'Università di Trieste si avvale anche dell'INAF per l'espletamento della sua attività didattica, e il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia è attualmente già ospitato dall'INAF;

- che l'Università degli Studi di Trieste, a fronte del rapporto di collaborazione scientifica, già regolato con la convenzione Rep. Univ. n. 3688 dd. 28.06.1995 ai sensi del quale è previsto che il Dipartimento di Astronomia (ora Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia) sia ospitato



da INAF secondo le modalità ivi indicate, ed atto aggiuntivo Rep. Univ. 4504 dd. 22.12.2000, ha corrisposto in data 9.3.2001 all'INAF un contributo "una tantum" di Lire 500.000.000= -(cinquecentomilioni) pari a Euro 258.228,45=, da considerarsi nella piena disponibilità dell'INAF, atto a dare continuità e sviluppo alla collaborazione scientifica tra i due Enti;

Tutto ciò premesso e considerato

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

### Art. 2

#### (Uso dei locali)

L'INAF ospita a titolo gratuito il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia, nei locali di sua proprietà, comprensivi di servizi ed impianti, individuati nelle sedi di Via Tiepolo, Via Besenghi e Via Bazzoni, come da planimetrie allegate (Allegato A) entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. La ripartizione delle aree concesse in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia e di quelle destinate all'uso comune fra Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia e INAF è indicata nell'Allegato A, facente parte integrante del presente atto. Tale ripartizione è modificabile di comune accordo su istanza di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi.

Per quanto riguarda l'utilizzo di parcheggi o posti auto, la frazione degli stessi destinata al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia sul totale dei disponibili sarà pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso



esclusivo al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia più metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF.

### ARTICOLO 3

(Programmazione delle attività)

Le attività del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia di ricerca e di didattica che richiedano strutture di particolare impegno che possano essere incompatibili con le strutture esistenti dell'INAF devono essere predisposte, previo accordo con l'INAF per quanto riguarda la compatibilità di tali strutture con le strutture dell'INAF, secondo quanto previsto ai successivi articoli. La responsabilità dell'attuazione delle attività suddette è affidata al Direttore del Dipartimento di Fisica o suo Delegato per la Sezione di Astronomia. L'INAF, altresì, si impegna, nell'ambito della propria disponibilità, a riservare un'area dedicata agli studenti e ad attività didattiche loro connesse. Il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia si impegna a coordinare con l'INAF le iniziative scientifiche, didattiche, di divulgazione, di promozione e di sviluppo, incluse eventuali richieste congiunte di finanziamento, che siano ritenute di interesse comune ai due enti. Per favorire tale coordinamento, il Direttore del Dipartimento di Fisica o suo Delegato per la Sezione di Astronomia si impegna a comunicare annualmente ed aggiornare i nomi delle persone che a qualunque titolo afferiscono al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia o collaborano con membri del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia (es.: docenti, ricercatori, studenti di laurea, studenti di dottorato, contrattisti, post-doc, tecnici, ospiti).



### ARTICOLO 4



## (Uso dei beni)

Per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica, L'INAF, compatibilmente con le proprie esigenze, consente al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici, incluse le strutture osservative della succursale di Basovizza.

Il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia, compatibilmente con le proprie esigenze, consente all'INAF l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici.


L'accesso e l'uso dei servizi e degli impianti generali, nonché delle attrezzature e dei mezzi tecnici, viene regolamentato tra l'INAF e il Dipartimento di Fisica per la Sezione di Astronomia nelle forme ritenute idonee.

## ARTICOLO 5

### (Manutenzione degli immobili)

L'INAF ha l'onere, anche sotto il profilo gestionale, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché dell'amministrazione e gestione dei servizi generali, nonché degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà (definiti al successivo art. 6), salvo rimborso delle spese così come disciplinato dagli artt. 8 e 9.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia ritenesse opportuna l'installazione presso l'INAF di importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le parti dovranno accordarsi per iscritto in vista della realizzazione delle iniziative, anche al fine di verificarne la compatibilità con le strutture esistenti.



Il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia non potrà eseguire modifiche riguardanti l'edilizia o l'impiantistica né eventualmente arredare in modo diverso dall'attuale i locali di "Villa Bazzoni" senza il nullaosta dell'INAF.

L'INAF si impegna, a proprie cura e spese, a provvedere alle coperture assicurative incendio e RCT degli immobili di cui all'allegato A. La polizza incendio prevederà anche la copertura dei beni mobili di uso comune o esclusivo dell'INAF, mentre quelli di proprietà o uso esclusivo del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia saranno assicurati con polizza incendio dell'Università. Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali coperture potranno essere regolamentati tra l'INAF e il Dipartimento di Fisica per la Sezione di Astronomia nelle forme ritenute idonee.

#### ARTICOLO 6

(Manutenzione di mobili e impianti)

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili non assegnati a servizi generali e/o comuni, delle attrezzature e degli impianti di carattere tecnico-scientifico è a carico dell'Ente usuario o comodatario. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti generali e comuni (riscaldamento, condizionamento, antincendio) e dei servizi ad essi attinenti nonché degli impianti e servizi relativi anche alle utenze di cui al successivo art. 8, è responsabilità dell'INAF.

#### ARTICOLO 7

(Servizi informatici)

I servizi informatici sono gestiti dall'INAF. L'INAF si impegna a fornire



assistenza informatica al personale Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia, inclusi gli studenti, i dottorandi, i post-doc e gli eventuali ospiti del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia, compatibilmente con le proprie disponibilità. Il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia altresì si impegna ad affiancare al personale INAF, che si occupa di servizi informatici, personale di supporto del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia, compatibilmente con le proprie disponibilità e con le esigenze dell'INAF.

Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali servizi di collaborazione vengono regolamentati tra l'INAF e il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia nelle forme ritenute idonee.

## ARTICOLO 8

(Rimborso spese di gestione)

Per spese di gestione si intendono le spese sostenute dall'INAF per il funzionamento dei servizi generali e delle utenze di seguito elencate:

- a) utenze: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, fax, telefono;
- b) servizi generali: servizi informatici, centralino telefonico, pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio, servizi di fotocopia;
- c) carta, toner e materiali di consumo.

L'elencazione non è esaustiva e potrà essere rivista annualmente. Il rimborso dell'Università per le spese relative alle utenze nonché per quelle relative al funzionamento dei servizi generali sarà stabilito di anno in anno, secondo i seguenti criteri:



- per le spese e i servizi la cui misura e attribuzione sia certa (per es. telefono, telefax, fotocopie, carta, toner, materiali di consumo), il rimborso sarà pari all'effettivo costo accertato a carico del personale del Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia e sarà richiesto dall'INAF direttamente al Dipartimento di Fisica;

- per le altre spese e servizi, il rimborso sarà su base annua, con percentuale di ripartizione pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia più metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF, quale risulta dagli allegati facenti parte integrante del presente atto.

La richiesta di rimborso di queste spese sarà indirizzata dall'INAF come di seguito riportata:

- energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, pulizia dei locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio, centralino telefonico: la richiesta sarà inviata all'Università di Trieste (amministrazione centrale);
- per le altre spese (ad es. carta, toner, materiali di consumo) al Dipartimento di Fisica;
- servizi informatici: la richiesta di rimborso sarà inviata direttamente al Dipartimento di Fisica, previo accordo annuale tra i due enti circa la tipologia degli interventi.

## ARTICOLO 9

(Rimborso spese generali)

Il rimborso di cui al presente articolo è finalizzato a coprire parte delle spese



generali per l'utilizzo dei locali, degli impianti e dei servizi comuni e riguarderà le voci di spesa di seguito elencate:

- Manutenzione ordinaria degli immobili;
- Manutenzione straordinaria degli immobili, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Università;
- Manutenzione su impianti di riscaldamento, condizionamento, antincendio;
- Spese per il personale addetto ai servizi comuni.

Dopo aver definito le spese sostenute dall'INAF nell'anno precedente, al totale sarà sommato l'importo delle spese sostenute allo stesso titolo dal Dipartimento di Fisica per la Sezione di Astronomia (o direttamente dall'Università). Della somma risultante, ciascun Ente pagherà una frazione uguale alla frazione di superficie da esso occupata. Detto rimborso è soggetto a revisione annuale.

La quota rispettiva di altri rimborsi su spese generali quali:

- manutenzione ordinaria di mobili e attrezzature di uso comune;
- manutenzione su macchine d'ufficio di uso comune;
- ripristino attrezzature e macchine di uso comune;
- biblioteca (abbonamenti a periodici in comune);

andrà concordata preventivamente dall'INAF direttamente con il Dipartimento di Fisica nell'interesse della Sezione di Astronomia.

## ARTICOLO 10

(Assegnazione di personale ai servizi generali)

L'INAF e l'Università concorrono al funzionamento dei servizi generali e



comuni assegnando, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale tecnico-amministrativo di comune accordo fra i due Enti. Qualora uno dei due Enti non sia in grado di fornire il personale occorrente, è prevista da parte di tale Ente una compensazione concordata tra gli Enti stessi.

#### ARTICOLO 11

(Norme di sicurezza)

Le parti si impegnano a stipulare apposita convenzione in cui disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro.

#### ARTICOLO 12

(Collaborazione scientifica)

Considerato che i programmi di ricerca dell'INAF possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'INAF potrà, con consenso dell'interessato e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale dell'Università, ai sensi del decreto istitutivo dell'INAF.

Analogamente per la propria attività scientifica il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia può utilizzare, col consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo Ente.

#### ARTICOLO 13

(Collaborazione didattica)

Quando ne sussistano le condizioni, l'Università potrà attribuire al personale di ricerca appartenente all' INAF funzioni di professore a contratto senza oneri per l'Università per materie che richiedano le loro competenze



professionali, previo consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF nell'ambito delle norme vigenti.

#### ARTICOLO 14

(Attività didattica)

Le Parti potranno stipulare accordi, se necessario, per programmare l'attività didattica del Corso di Dottorato e di eventuali Corsi di Specializzazione pertinenti agli argomenti scientifici che sono di interesse dell'INAF. Per lo svolgimento delle tesi potranno essere utilizzati mezzi e apparecchiature messi a disposizione dall'INAF, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità dell'Ente. Per le attività di didattica generale si fa riferimento alla convenzione INAF-CRUI menzionata nelle premesse.

#### ARTICOLO 15

(Programmazione delle iniziative scientifiche)

L'Università e l'INAF si impegnano a concordare ogni iniziativa di rilievo e di interesse comune che riguardi l'attività scientifica e di ricerca nel campo dell'astronomia nel quadro delle collaborazioni esistenti fra i due Enti. I due Enti concorreranno all'organizzazione e alla gestione dei seminari, secondo modalità da concordarsi annualmente fra l'INAF e il Dipartimento di Fisica - Sezione di Astronomia.

#### ARTICOLO 16

(Dipartimento funzionalmente integrato)

L'INAF e l'Università, nel reciproco interesse, su basi programmatiche e compatibilmente con le proprie norme statutarie, possono attivare un Dipartimento funzionalmente integrato INAF/Università, denominato



Dipartimento funzionalmente integrato di Astrofisica (DFIA) al quale afferiscano strutture e personale dell'INAF e dell'Università interessati. Un'apposita convenzione mirata alla creazione ed al funzionamento del DFIA integrerà la presente Convenzione, nel caso in cui si addivenga al DFIA.

## ARTICOLO 17

(Durata)

La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata il 28.06.1995 e ogni successivo atto a essa collegato. Essa ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile col consenso espresso di entrambe le parti.

La presente Convenzione potrà essere modificata, su richiesta delle Parti, prima che giunga alla sua naturale scadenza.

In caso di mancato consenso espresso dall'INAF al rinnovo della presente Convenzione, così come formulata nel testo attuale, ovvero nel caso che su iniziativa dell'INAF il rapporto di collaborazione scientifica si interrompa prima del 31.12.2031, le parti concordano che sulla base del contributo versato in data 9.3.2001 all'INAF in occasione della stipula dell'atto aggiuntivo Rep. Univ. 4504 dd. 22.12.2000, l'INAF restituirà all'Università degli Studi di Trieste un importo pari al risultato proporzionale di seguito riportato:

$$\text{Euro } 258.228,45 : 30 = x : P$$

Con  $x$  = importo da restituire all'Università e  $P$  = periodo in anni tra la data dell'interruzione e il 31.12.2031.

Nel caso invece che il rapporto si interrompa su iniziativa dell'Università, rimane stabilito che nulla sarà dovuto dall'INAF o all'INAF.



ARTICOLO 18

La presente convenzione viene redatta in triplice originale e sarà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese relative saranno ripartite in parti uguali fra i due enti.

Trieste 27 OTTOBRE 2009

Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF

L'Università degli Studi di Trieste

Presidente

Rettore

prof. Tommaso MACCACARO

prof. Francesco PERONI

